

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"* ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei Componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

VISTO il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 recante *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*.

VISTO il D.M. 150/2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 ed in particolare l'art. 9 *"Procedure di istruttoria e di verifica"*, il quale prevede che il Comitato di Coordinamento *"può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni"*;

VISTA la nota prot.DVA U.0001605 del 26/04/2018, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha:

- rilevato che la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU Pilot 6876/14/ENVI, in risposta ad una segnalazione che evidenziava un aumento significativo del traffico aereo e la realizzazione di alcuni interventi nell'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino, chiedeva in che modo fosse stata garantita la corretta applicazione della Direttiva VIA e come ne fossero stati valutati i potenziali effetti negativi;
- osservato che nell'ambito del procedimento di VIA sul Masterplan avviato l'8 febbraio 2016, in data 20 dicembre 2016, ENAC ha provveduto al deposito, dandone avviso al pubblico, di documentazione integrativa comprendente un elaborato contenente informazioni relative ai quesiti posti dalla Commissione europea nell'ambito del sopracitato caso EU Pilot, dei quali la DVA, con nota prot. 11030/DVA del 22.04.2016 ha chiesto alla Commissione VIA di tenere conto, nell'ambito del procedimento di VIA in corso;
- rilevato che con riferimento al procedimento di VIA, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2476 del 2/08/2017, positivo con prescrizioni, nel quale "per quanto riguarda l'esame dei progressi impatti ambientali prodotti dall'esercizio dell'opera in esame" ha ritenuto "di non potersi esprimere e di dover preliminarmente DEMANDARE alla competente Direzione del MATTM la definizione degli effetti sulla procedura in corso di quanto affermato dalla sentenza della CGUE del 26 luglio 2017 (casi C-196 /16 e C-197/16 Comune di Corridonia e altri v. Provincia di Macerata e altri) e delle modifiche apportate all'art. 29 del D. Lgs. n. 152/2006 dal D. Lgs. n. 104/2017";
- rappresentato che, a seguito dell'esame del citato parere, la DVA ha ritenuto opportuno acquisire chiarimenti sul punto e, in riscontro a tale richiesta, con successivo parere n. 2644 del 09.02.2018, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha ritenuto che "fatte salve le specifiche valutazioni e conclusioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, il descritto quadro normativo e giurisprudenziale impone di sottoporre a VIA postuma gli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino.";
- rilevato che in data 27.02.2018, con prot. 4818/DVA è stato acquisito il parere positivo, con prescrizioni, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 6197 del 27.02.2018;
- ritenuto - acquisiti i suddetti pareri ed effettuati i necessari approfondimenti relativamente alle indicazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS -, che, al fine di consentire l'espletamento delle attività di valutazione, nell'ambito del procedimento di VIA in corso, degli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino e sull'assetto pregresso dell'aeroporto, sia necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali che saranno puntualmente specificate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;
- conseguentemente, invitato ENAC ad avviare, entro 30 gg. dal ricevimento della citata nota prot.DVA U.0001605/2018, le opportune interlocuzioni con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, alla quale è stato chiesto di garantire il massimo supporto al fine di fornire indicazioni puntuali relativamente alla documentazione necessaria ad espletare le opportune e conseguenti attività finalizzate alla conclusione del procedimento;

VISTA la nota prot. DVA U.0013290 dell'8/06/2018, con cui la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha:

- rilevato che, a seguito dell'acquisizione dei pareri n. 2476 del 2.08.2017 e n. 2644 del 09.02.2018 con i quali la Commissione VIA/VAS ha ritenuto che l'attuale "quadro normativo e giurisprudenziale impone di sottoporre a VIA postuma gli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino", con nota prot. 9528/DVA del 23.04.2018 si è ritenuto necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali ai fini della valutazione degli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino e dell'assetto pregresso dell'aeroporto ed ha invitato il proponente ad avviare a tal fine le opportune interlocuzioni con la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;
- osservato che, in riscontro a tale comunicazione, con nota prot. 56984 del 29.05.2018, acquisita con prot. 12349/DVA del 29.05.2018, ENAC ha trasmesso gli approfondimenti giuridici condotti, in esito ai quali ha chiesto "di voler rivalutare, da un punto di vista giuridico - normativo, la richiesta della VIA Postuma";

- inoltrato il parere legale trasmesso da ENAC, chiedendo alla Commissione VIA-VAS di esprimere valutazioni al riguardo;

CONSIDERATO che con nota prot. 29/05/2018-0056984-P, acquisita con prot.CTVA.0002029 del 04/06/2018, ENAC ha:

- in via preliminare, rappresentato che è stata interessata la società di gestione A.D.R. s.p.a., in quanto titolare di interesse diretto, per una congiunta valutazione degli aspetti giuridico/normativi;
- ritenuto opportuno e necessario far predisporre un apposito parere legale (allegato alla citata nota) che affronta il tema della coerenza delle determinazioni assunte dalla DVA e dalla CTVA, con il diritto interno e con quello europeo;
- rappresentato che, con nota prot. 0011239-P del 04/02/2016 era stato dato avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 del Master Plan dell'Aeroporto di Ciampino; precisando che tutta la documentazione prodotta all'interno di tale procedura è conforme a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (art. 22 del D.Lgs.152/2006) ed include anche un'analisi dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base), nonché una descrizione degli elementi costitutivi dell'aeroporto esistenti alla data di presentazione dell'istanza di VIA;
- rilevato che, nelle more della conclusione della procedura di VIA, si è definito il *Caso EU-Pilot 6876/14/ENVI – Aeroporto di Ciampino – Applicazione della direttiva VIA (2011/92/UE)*, nel cui ambito sarebbe stata analizzata la coerenza con il Diritto Europeo delle opere di sviluppo aeroportuale realizzate sullo scalo di Ciampino a partire dal 1999, anche con riferimento al mancato svolgimento della VIA per le stesse opere. Al riguardo, ENAC ha rilevato che la Commissione Europea, sulla base della documentazione di chiarimento e integrazione prodotta da ENAC e A.D.R. s.p.a, anche nell'ambito della procedura VIA sul Master Plan di Ciampino relativa alle opere preesistenti, ha stabilito di archiviare la propria indagine senza alcun tipo di indicazione (caso EU Pilot 6876/14/ENVI) valutando come risolutive le argomentazioni presentate proprio per ciò che riguarda *"the potential impacts of the previous works, carried out without an ex ante EIA procedure"*;
- affermato, alla luce quanto sopra, che la richiesta della *VIA Postuma* non appare coerente con quanto previsto dal diritto interno e da quello europeo, e non appare possibile svolgere una VIA su opere esistenti nell'Aeroporto di Ciampino, nell'ambito di una V.I.A. relativa alle future opere di riqualificazione da realizzare sullo scalo;
- concluso, chiedendo di voler rivalutare, da un punto di vista *giuridico – normativo*, la richiesta della *VIA Postuma* alla luce delle considerazioni e degli elementi di valutazione che precedono;

CONSIDERATO che con il parere legale del 14 maggio 2018, allegato alla citata nota ENAC prot. 29/05/2018-0056984-P, lo Studio legale Vinti & Associati ha rappresentato quanto segue:

- ENAC ha chiesto di esprimere un parere allo Studio legale Vinti & Associati in ordine alla necessità che venga svolta una Valutazione di Impatto Ambientale - VIA postuma *"degli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino e sull'assetto pregresso dell'aeroporto"*, all'interno del procedimento pendente dinanzi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione della VIA relativa al *Masterplan* di riqualificazione del sistema *airside* e *landside* dello scalo (progetto n. 01/16 Nazionale - ENAC, presentato in data 4 febbraio 2016), come sarebbe stato prospettato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e condiviso dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali con nota del 23 aprile 2018 prot. n. 9528;
- né l'ordinamento positivo nazionale, né quello eurounitario disciplinano nello specifico l'istituto della c.d. VIA postuma, essendo stata prevista tale possibilità unicamente dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 26 luglio 2017 - casi C-196/16 e C-197/16 Comune di Corridonia e altri v. Provincia di Macerata e altri - (ove, per un caso asseritamente distinto, il Giudice Europeo ha stabilito che *"in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337, il diritto dell'Unione [...] non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato"*); sentenza citata nel parere della Commissione VIA-VAS prot. n. 2644/2018, unitamente alla norma interna contenuta nell'art. 29, co. 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente);

- l'art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 104/2017, stabilisce che la nuova normativa si applica ai procedimenti avviati dopo il 16 maggio 2017 mentre, il comma 2 del medesimo art. 23, precisa che "i procedimenti di VIA per i progetti per i quali [al 16 maggio 2017] risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente", potendosi applicare la nuova normativa "su istanza del proponente" (che, nel caso di specie, ENAC non ha presentato); sicché, il procedimento di VIA sul Masterplan di Ciampino sarebbe sottratto all'applicazione diretta della procedura di cui al richiamato articolo 29;
- peraltro, l'applicazione del citato articolo 29 comporterebbe lo svolgimento di un nuovo e autonomo iter di VIA e, quindi, la richiesta di integrazione documentale oggetto della richiesta dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del 23 aprile 2018, non potrebbe condizionare la conclusione del procedimento attualmente pendente; pertanto, la richiesta di "ulteriori integrazioni documentali" avanzata dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali si rivelerebbe contraddittoria, poiché il procedimento in corso ha ad oggetto il progetto di realizzazione di nuove future opere e non invece delle opere già esistenti che dovrebbero costituire oggetto di una produzione documentale nuova e con un oggetto diverso rispetto a quello di cui al procedimento pendente;
- il precedente della Corte di Giustizia invocato dalla Commissione VIA-VAS porta a conseguenze diverse da quelle che il MATTM sta traendo, poiché il Giudice Europeo ha affermato che in caso di omissione della VIA, gli Stati membri sono tenuti innanzitutto ad "adottare, nell'ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all'omissione della valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un'autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione"; unitamente a questa misura, vi è contestualmente in capo alle Autorità nazionali "l'obbligo di risarcire tutti i danni causati dall'omissione di una valutazione di impatto ambientale prescritta dal diritto dell'Unione"; dunque, ove si ritenesse che nel caso di specie siano stati illegittimamente omessi i necessari procedimenti di valutazione ambientale, al fine di ottemperare a quanto previsto dal diritto eurounitario, lo Stato italiano dovrebbe innanzitutto intervenire in autotutela sui titoli abilitativi rilasciati per l'esecuzione dell'attuale assetto aeroportuale, prevedendo il ristoro di tutti i soggetti che da questa omissione possano essere stati danneggiati;
- il tema del mancato svolgimento della VIA per le opere esistenti presso lo scalo aeroportuale di Ciampino è già stato oggetto di un procedimento in sede europea, all'esito del quale la Commissione Europea ha stabilito di archiviare la propria indagine (caso *EU Pilot* 6876/14/ENVI); quindi, nel caso di specie non risulta che ci siano state violazioni del diritto eurounitario in materia di ambiente; conseguentemente, la richiesta avanzata dalla Commissione VIA-VAS e dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali non sarebbero coerenti con quanto previsto dal diritto interno e da quello europeo e, comunque, non sarebbe possibile svolgere una VIA postuma sulle opere esistenti presso l'aeroporto di Ciampino, in particolare in sede di VIA sul Masterplan relativo alle future opere di riqualificazione da realizzare sullo stesso;

CONSIDERATO e VALUTATO, in ordine alla nota prot.DVA U.0001605 del 26/04/2018 (con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di interloquire con ENAC per garantire il massimo supporto al fine di fornire indicazioni puntuali relativamente alla documentazione necessaria ad espletare le opportune e conseguenti attività finalizzate allo svolgimento del procedimento di VIA) che, con nota prot. 29/05/2018-0056984-P, acquisita con prot.CTVA.0002029 del 04/06/2018, ENAC ha affermato di essere disponibile a partecipare ad incontri con il MATTM e con la CTVA per approfondire il tema della *VIA Postuma*, affermando di aver già prodotto tutta la documentazione necessaria per espletare e concludere il procedimento di VIA. Pertanto, in relazione a quanto richiesto con la citata nota prot.DVA U.0001605/2018, ENAC ritiene di aver già prodotto tutta la documentazione necessaria per espletare e concludere il procedimento di VIA;

CONSIDERATO e VALUTATO, in ordine alla nota prot. DVA U.0013290 dell'8/06/2018 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS di esprimere valutazioni riguardo al parere legale del 14 maggio 2018 dello Studio legale

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Vinti & Associati, allegato alla nota ENAC prot. 56984 del 29.05.2018, recante la richiesta "di voler rivalutare, da un punto di vista giuridico – normativo, la richiesta della VIA Postuma", che non rientra nell'ambito delle specifiche competenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS esprimere valutazioni di carattere "giuridico – normativo";

CONSIDERATO e VALUTATO, limitatamente ai profili di competenza della Commissione VIA-VAS, che il procedimento (caso *EU Pilot* 6876/14/ENVI) svoltosi in sede europea (richiamato da ENAC) risulta essere stato archiviato dalla Commissione Europea senza escludere definitivamente che vi siano state violazioni del diritto europolitico in materia di ambiente (cfr. Parlamento Europeo 2014-2019 – comunicazione ai membri 28/02/2017);



CONSIDERATO e VALUTATO, in ordine alla VIA postuma che:












- la scelta sulla necessità di svolgere una Valutazione di Impatto Ambientale postuma "degli interventi realizzati in passato presso l'Aeroporto di Ciampino e sull'assetto pregresso dell'aeroporto" all'interno del procedimento pendente dinanzi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione della VIA relativa al *Masterplan* di riqualificazione del sistema *airside* e *landside* dello scalo - progetto n. 01/16 Nazionale - ENAC, presentato in data 4 febbraio 2016 (come sembra evincersi dalle pregresse note e comunicazioni della Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) ovvero, in sede autonoma, compete alla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, fermo restando che l'eventuale VIA postuma dovrebbe riguardare le pregresse opere realizzate presso l'aeroporto di Ciampino e le attività di volo;
- tali considerazioni valgono, altresì, per le eventuali misure da adottare in autotutela per rimediare alla eventuale precedente omissione della valutazione di impatto ambientale, anche in relazione alle possibili conseguenze risarcitorie inerenti agli eventuali danni causati dall'omissione di una valutazione di impatto ambientale prescritta dal diritto dell'Unione;
- all'esito dell'esame della documentazione posta all'attenzione della Commissione VIA-VAS e di quanto stabilito dall'art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 104/2017, al procedimento di VIA relativo al "*Masterplan dell'Aeroporto "G.B. Pastine" di Ciampino – Roma*" non appare consentita l'applicazione diretta della procedura di cui all'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art.18 del D.Lgs. n. 104/2017, applicabile "*ratione temporis*" solo "*ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017*";
- comunque, in considerazione della delicatezza delle descritte problematiche e delle loro eventuali conseguenze, anche in termini di contenzioso, si suggerisce alla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di valutare l'opportunità di acquisire un parere dall'Avvocatura Generale dello Stato;

TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per quanto di competenza, conferma il parere n. 2644/2018, con le modifiche, le valutazioni e le osservazioni di cui in motivazione
















Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	








Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	ASSENTE
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	ASSENTE
Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE

2

W/C

h R h Mpi

Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	
Ing. Francesco Montemagno	

Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	ASSENTE
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	